

Pubblica Assistenza Croce d'Oro Ponte a Ema

Organizzazione di Volontariato

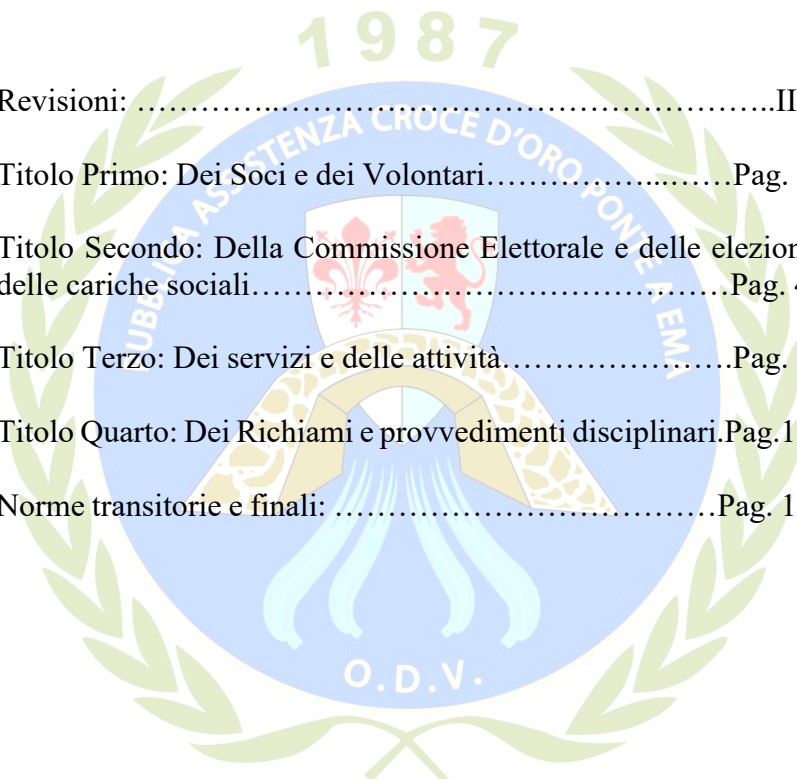


*Regolamento generale di Associazione
2^ edizione*



Regolamento Generale d'Associazione

Indice Sommario



Revisioni:	III
Titolo Primo: Dei Soci e dei Volontari.....	Pag. 1
Titolo Secondo: Della Commissione Elettorale e delle elezioni delle cariche sociali.....	Pag. 4
Titolo Terzo: Dei servizi e delle attività.....	Pag. 9
Titolo Quarto: Dei Richiami e provvedimenti disciplinari.....	Pag. 16
Norme transitorie e finali:	Pag. 19

Revisioni

Edizione	Data Approvazione	Modifiche
<i>1^ Edizione</i>	<i>21/05/2022</i>	<i>Iniziale</i>
<i>2^ Edizione</i>	1987 30/05/2026	Revisione complessiva. Introduzione disciplina utilizzo armadietti. Chiarimento sul numero massimo di componenti squadra per emergenza. Introduzione dettaglio procedimento di appello disciplinare. Refusi e impaginazione



Titolo primo - Dei Soci e dei Volontari

1.1. Norme generali

1.1.1. Il corpo sociale dell'Associazione è composto da Soci e Volontari. Essi rappresentano l'essenza stessa dell'Associazione, la rappresentano e collaborano per il raggiungimento dei fini associativi previsti dallo Statuto.

1.1.2. La qualifica di Socio è ottenuta mediante domanda scritta da presentare al Consiglio Direttivo, e dal corrispondente pagamento della quota sociale annua stabilita dall'Assemblea.

1.1.3. La quota associativa dell'anno in corso deve essere corrisposta per intero indipendentemente dal mese e dal giorno in cui l'aspirante Socio faccia domanda.

1.1.4. Possono essere soci tutti coloro che ne facciano domanda, indipendentemente dall'età. Gli aspiranti soci di età inferiore agli anni diciotto dovranno ricevere l'assenso per iscritto da coloro che esercitano la patria potestà, ovvero da coloro che possono legalmente prestare il consenso.

1.1.5. I Soci con età inferiore ai diciotto, ma superiore ai quattordici, possono partecipare alle adunanze assembleari previste, ma non hanno diritto di voto.

1.1.6. I Volontari sono Soci che abbiano manifestato interesse nel partecipare all'espletamento dei servizi in seno all'Associazione, secondo le loro preferenze e abilità.

1.1.7. La qualifica di Volontario si ottiene presentando debita domanda, anche successivamente a quella di Socio, al Consiglio direttivo e dal contestuale pagamento della quota sociale annua stabilita dall'Assemblea.

1.1.8. Nel caso l'Assemblea deliberi quote sociali di diverso importo per i Soci e per i Volontari, qualora un Socio decida di diventare Volontario in un secondo momento nell'anno in corso, ad esso non verrà corrisposta l'eventuale differenza della minor quota prevista. Dal successivo anno si applicherà la quota prevista per i Volontari.

1.1.9. Possono essere ammessi quali Volontari coloro che abbiano compiuto almeno il sedicesimo anno di età, previo assenso di chi esercita la patria potestà, ovvero di chi è legalmente autorizzato a prestare il consenso.

1.1.10. Gli aspiranti Volontari che provengano da altre Associazioni dovranno fornire adeguata documentazione attestante la loro qualifica e le loro abilitazioni. Fermo restando quanto previsto in tema di conversione delle abilitazioni dalla normativa in essere, nonché previo soddisfacimento dei requisiti previsti dal presente regolamento, è facoltà del Presidente del Consiglio Direttivo, ovvero di un suo delegato espressamente nominato, effettuare una verifica sull' aspirante Volontario. Il Presidente, sentito il parere di tutto il Consiglio Direttivo che vota a maggioranza, ammette senza indugi l' aspirante Volontario al servizio attivo. Qualora vi siano cause ostative al suo ingresso, esse saranno prontamente comunicate all' aspirante Volontario nei medesimi termini. La decisione del Presidente del Consiglio Direttivo sull' ammissione è appellabile all' Assemblea dei Soci secondo le disposizioni statutarie.

1.2. Dei diritti e dei doveri dei Soci e dei Volontari.

1.2.1. I Soci godono dei diritti e dei doveri prescritti nello Statuto e concorrono attivamente al benessere dell' Associazione e al raggiungimento delle finalità previste.

1.2.2. I Soci ed i Volontari hanno l' obbligo di rispettare le prescrizioni di questo regolamento e quelle emanate dal Consiglio Direttivo, salvo che siano in evidente contrasto con la legge ovvero le norme previste nel presente regolamento e nello Statuto.

1.2.3. Ai Volontari è richiesto di mantenere un minimo di presenza stabilita in almeno quattro ore mensili, conteggiate su quadrimestre. Il Volontario che non possa svolgere il proprio servizio per cause di forza maggiore comunque giustificate, dovrà darne tempestiva comunicazione al Consiglio Direttivo. In assenza di tale comunicazione, dopo due quadrimestri consecutivi di non raggiungimento delle ore minime richieste, ovvero dopo quattro quadrimestri anche non consecutivi, il Volontario decadrà dalla possibilità di prestare servizio. Esso manterrà i privilegi di Socio fino a quando non sussisteranno i requisiti di decadenza, ovvero le proprie dimissioni.

1.2.4. Il Volontario decaduto per mancanza di attività potrà chiedere nuovamente al Consiglio Direttivo di essere riammesso a prestare servizio, entro non meno di novanta giorni dal provvedimento precedente. Nel caso esso si trovi nuovamente a non rispettare l'attività minima e venga dichiarato decaduto dal servizio attivo per la seconda volta, non potrà più essere riammesso.

1.2.5. I Volontari decadono naturalmente dal servizio attivo al compimento dell'ottantesimo anno di età. In circostanze eccezionali, e previa delibera del Consiglio Direttivo, il Volontario che abbia compiuto gli anni Ottanta può chiedere di essere mantenuto a servizio attivo. Il Consiglio stabilisce le tipologie di servizio espletabili nell'interesse e nella tutela del Volontario e dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo valuta eventuali cambiamenti con cadenza annuale e provvede a dichiarare idoneo il volontario ultraottantenne fino ad un massimo di cinque volte.

1.2.6. Il Volontario ultraottantenne che abbia ottenuto una o più proroghe ai sensi del §1.2.5. del regolamento, decade dal servizio attivo senza eccezioni al compimento dell'ottantacinquesimo anno di età.

1.2.7. Al Volontario decaduto per anzianità verranno mantenuti i privilegi previsti per i Volontari attivi, ivi incluso il pagamento della quota sociale eventualmente prevista in misura ridotta.

1.2.8. I Soci ed i Volontari decadono per morosità anche nel caso in cui non versino la quota sociale prevista per più di tre anni consecutivi. In caso di ritardo nel pagamento della quota sociale, il Socio o Volontario moroso è tenuto a corrispondere le quote arretrate senza applicazione di alcun interesse.

1.2.9. I Soci ed i Volontari che abbiano prestato la loro opera, o risultino regolarmente iscritti, per un periodo continuativo di almeno trent'anni nei registri dell'Associazione, sono ringraziati con l'astensione a vita del pagamento della quota sociale annuale, mantenendo i relativi diritti e doveri.

Titolo secondo. Della Commissione Elettorale e delle elezioni delle cariche sociali.

2.1. Della Commissione Elettorale.

2.1.1. La commissione elettorale viene eletta dall'Assemblea con scrutinio segreto in accordo con le modalità previste dallo Statuto.

2.1.2. La commissione elettorale viene nominata ogni due anni. Possono partecipare tutti i Soci e Volontari che abbiano compiuto diciotto anni, siano in regola con il pagamento della quota associativa, non abbiano riportato provvedimenti disciplinari sul proprio fascicolo e siano iscritti continuativamente da almeno tre anni.

2.1.3. Qualora, per ragioni eccezionali, non sia possibile provvedere alle nuove elezioni nel termine stabilito, si stabilisce che la commissione esistente resti in essere fino a nuove elezioni per un massimo di ulteriori due anni.

2.1.4. La commissione elettorale è composta da tre membri effettivi ed un supplente.

2.1.5. Sono richiesti almeno cinque Soci tra cui scegliere. Risultano eletti coloro che ottengono più voti al termine dello scrutinio. A parità di voti, risulta eletto il Socio che risulti iscritto all'Associazione da più tempo.

2.1.6. Non appena nominata, la Commissione Elettorale si riunisce e nomina al suo interno, a maggioranza, un Presidente ed un Segretario. I membri della commissione accettano di essere ineleggibili, per incompatibilità, alle cariche sociali durante il periodo di permanenza nella commissione.

2.1.7. La commissione agisce in completa autonomia ed indipendenza dal Consiglio Direttivo nel procedimento elettorale delle cariche associative e delle altre cariche previste nel presente regolamento.

2.1.8. Nei modi e nei tempi previsti dallo Statuto, essa indice le elezioni e ne predispone lo svolgimento.

2.1.9. Lo spoglio delle schede è, di regola, pubblico salvo che il Presidente, per ragioni di salute o sicurezza, ne dichiari lo scrutinio segreto.

2.1.10. I risultati delle elezioni vengono comunicate, mediante affissione nei locali della Sede Operativa, ai Soci e ai Volontari senza ritardo al termine dello spoglio. I Soci e i Volontari hanno sette giorni di tempo per prenderne visione.

2.1.11. I Soci ed i Volontari possono, nel tempo previsto di sette giorni, proporre contestazioni motivate per iscritto al Presidente della Commissione Elettorale. Questo, preso in esame quanto contestato, provvederà a deliberare motivando la decisione entro il termine di cinque giorni. Avverso tale decisione, il Socio o il Volontario può ricorrere al Collegio del Probiviri negli stessi termini di cui al §4.2.2. e seguenti.

2.1.12. Trascorso il termine di notifica, il Presidente della Commissione elettorale convoca coloro che sono stati eletti entro il termine ordinario di dieci giorni lavorativi e assume la presidenza pro tempore.

2.1.13. Durante la prima riunione, il Presidente della Commissione elettorale chiede ad ognuno degli eletti la loro disponibilità ad assumere la carica di Presidente del Consiglio Direttivo e la mette ai voti tra gli eletti. Il Socio che raggiunge la maggioranza assoluta dei nuovi membri del Consiglio Direttivo risulta eletto Presidente del Consiglio Direttivo. Questo libera il Presidente della Commissione elettorale dagli oneri della convocazione, e dalla condizione di Presidente pro tempore.

2.1.14. È obbligo del Presidente della Commissione elettorale custodire, al termine di ogni elezione, le schede chiuse in un luogo sicuro e non accessibile al pubblico per non meno di dieci anni, mediante sistemi che ne prevengano la contraffazione o l'apertura non autorizzata. Del luogo di conservazione dovrà essere data comunicazione al nuovo Presidente della Commissione elettorale a seguito delle elezioni di rinnovo.

2.2. Del Rappresentante dei Volontari

2.2.1. Il Rappresentante dei Volontari viene eletto dal corpo Volontari ogni due anni. Sono candidabili i Volontari attivi, in regola con il pagamento delle quote sociali ed iscritti da almeno un anno.

2.2.2. Le elezioni possono svolgersi con ogni modalità, anche telematica, purché vengano rispettati i principi di sicurezza e integrità del voto. Sono richiesti almeno tre candidati tra cui scegliere.

2.2.3. Delle elezioni e del suo svolgimento è competente e responsabile la Commissione Elettorale.

2.2.4. Il Rappresentante dei Volontari ha il compito di fungere da raccordo tra il corpo Volontari ed il Consiglio Direttivo. Egli raccoglierà suggerimenti, lamentele, proposte o altro e le riporterà al Consiglio Direttivo. Ha inoltre il diritto di sedere nelle riunioni del Consiglio, previa richiesta motivata e senza diritto di voto.

2.2.5. Il Rappresentante dei Volontari avrà inoltre il compito di guidare i nuovi Volontari all'interno delle varie iniziative dell'Associazione e di essere un punto di riferimento. A tale scopo, dovrà mantenere un comportamento esemplare in ogni momento all'interno dell'Associazione, nonché conoscere perfettamente i regolamenti e gli Statuti dell'Associazione.

2.2.6. Un Volontario sottoposto a provvedimento disciplinare, potrà chiedere al Rappresentante dei Volontari di presiedere alle convocazioni, ovvero mediare per la risoluzione della controversia.

2.2.7. Il Rappresentante dei Volontari dovrà, in ogni caso, esporre una relazione al Consiglio Direttivo con cadenza almeno trimestrale sull'andamento e sulle iniziative del corpo volontario, salvo che specifiche indicazioni non richiedano una più frequente analisi.

2.2.8. I Volontari possono, con richiesta di almeno un terzo di essi, chiedere alla Commissione Elettorale di indire nuove elezioni prima della scadenza, qualora ritengano non idoneo quello precedentemente eletto, ovvero siano intervenute ragioni che ne pregiudichino il proseguimento. Il Presidente della Commissione elettorale verifica il numero minimo di richieste dei volontari in base agli elenchi attuali e aggiornati presso la Segreteria. Soddisfatti i requisiti, il Presidente della Commissione Elettorale procede senza indugio ad indire nuove elezioni con le modalità di cui al §2.2.2. del presente regolamento.

2.2.9. Qualora il Rappresentante dei Volontari in carica decida di candidarsi per una carica associativa, decade dal suo ruolo. Nel caso non venga eletto, dovrà ripresentare la propria candidatura come Rappresentante dei Volontari qualora lo desideri. Le elezioni per il nuovo Rappresentante dei Volontari possono svolgersi anche in concomitanza con quelle di altre cariche sociali, nelle modalità ritenute più opportune dal Presidente della Commissione elettorale.

2.3. Del Consiglio Direttivo

2.3.1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea secondo le modalità previste dallo Statuto.

2.3.2. Il Consiglio Direttivo risponde all'Assemblea delle decisioni prese durante lo svolgimento delle funzioni. L'Assemblea dei Soci può, secondo le modalità previste dallo Statuto, chiedere ed ottenere la convocazione di Assemblee straordinarie al fine di discutere decisioni intraprese.

2.3.3. Il Consiglio Direttivo ha il compito di intraprendere tutte le azioni necessarie a garantire il sicuro e corretto funzionamento dell'Associazione. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro opera in modo gratuito con la sola previsione di rimborsi spese previsti al §3.1.10. del presente Regolamento.

2.3.4. Il Consiglio Direttivo adotta i suoi provvedimenti con votazioni prese a maggioranza, salvo che lo Statuto, le leggi o il regolamento prevedano diversamente.

2.3.5. Lo Statuto prevede le modalità e i tempi di permanenza in carica.

2.3.6. Il Consiglio Direttivo promuove ed incoraggia la discussione e l'analisi di errori o comportamenti che possano provocare, o abbiano provocato, un danno di qualsiasi entità, purché siano commessi in buona fede.

2.3.7. Chiunque cagioni un danno di qualsiasi gravità a cose o persone, ovvero ritenga che determinate azioni o comportamenti non rispecchino le finalità dell'Associazione, deve riportarlo. Il Consiglio non prenderà alcun provvedimento per le azioni commesse in buona fede, ma cercherà di trovare soluzioni atte a migliorare la situazione e a prevenire il ripetersi di tali errori.

Pubblica Assistenza Croce d'Oro Ponte a Ema O.D.V.
Regolamento generale d'Associazione

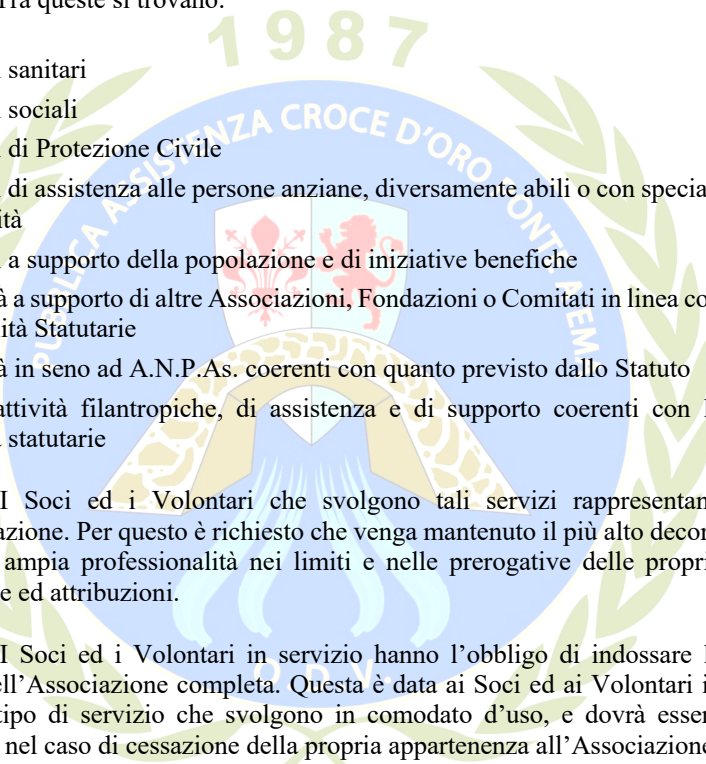
Al pari, non verranno tollerate azioni mirate a nascondere danni provocati, biasimi intenzionali senza fondamento, o qualunque altra azione o comportamento che miri intenzionalmente a danneggiare cose o persone dell'Associazione.



Titolo terzo. Dei Servizi e delle attività.

3.1. Dei servizi in generale e della divisa associativa.

3.1.1. L'Associazione svolge servizi ed attività conformemente allo Statuto. Tra queste si trovano:

- 
- Servizi sanitari
 - Servizi sociali
 - Servizi di Protezione Civile
 - Servizi di assistenza alle persone anziane, diversamente abili o con speciali necessità
 - Servizi a supporto della popolazione e di iniziative benefiche
 - Attività a supporto di altre Associazioni, Fondazioni o Comitati in linea con le finalità Statutarie
 - Attività in seno ad A.N.P.As. coerenti con quanto previsto dallo Statuto
 - Altre attività filantropiche, di assistenza e di supporto coerenti con le finalità statutarie

3.1.2. I Soci ed i Volontari che svolgono tali servizi rappresentano l'Associazione. Per questo è richiesto che venga mantenuto il più alto decoro e la più ampia professionalità nei limiti e nelle prerogative delle proprie qualifiche ed attribuzioni.

3.1.3. I Soci ed i Volontari in servizio hanno l'obbligo di indossare la divisa dell'Associazione completa. Questa è data ai Soci ed ai Volontari in base al tipo di servizio che svolgono in comodato d'uso, e dovrà essere restituita nel caso di cessazione della propria appartenenza all'Associazione.

3.1.4. Ai fini del presente regolamento, per divisa completa si intende:

- Pantaloni ad alta visibilità;
- Giubbotto ad alta visibilità contenente i loghi associativi;
- Maglietta con i loghi associativi;

➤ *Pile* invernale con i loghi associativi (opzionale).

3.1.5. I Volontari hanno l'obbligo di indossare idonee calzature di protezione antinfortunistiche. Esse non sono normalmente fornite dall'Associazione. Su richiesta del Volontario, tuttavia l'Associazione potrà farsi carico del reperimento delle calzature e fungerà da tramite.

3.1.6. Ai Volontari potrà essere richiesto, previa determinazione da parte del Consiglio Direttivo, un contributo economico *una tantum* per la consegna della divisa e dei suoi accessori.

3.1.7. I Volontari accettano di assumere l'onere di avere cura della divisa, lavandola secondo le prescrizioni imposte dal produttore al fine di non vanificare eventuali trattamenti specifici e caratteristiche richiesti dalla legge.

3.1.8. Qualora la divisa venga danneggiata in modo tale che non sia utilizzabile nel corso di un servizio senza evidente dolo o colpa grave, verrà sostituita senza costi. Se il danneggiamento è il risultato di una azione volontaria ovvero di un comportamento di grave negligenza, imprudenza o imperizia, essa verrà sostituita a spese del Socio o del Volontario.

3.1.9. I Soci ed i Volontari prestano la loro opera a titolo completamente gratuito. È consentito, a termini di legge, un rimborso spese secondo le modalità riportate al §3.1.10 del Regolamento.

3.1.10. I Soci o i Volontari che durante un servizio si trovino a dover affrontare delle spese impreviste (ad esempio, acquisto di generi alimentari a causa del protrarsi del servizio), potranno essere rimborsati previa presentazione della documentazione fiscale (scontrino, ricevuta, fattura ecc.) e comunque mantenendo la spesa al minimo possibile nell'interesse dell'Associazione

3.2. Dei Servizi Sanitari.

3.2.1. Per i servizi sanitari, la legge dispone i requisiti essenziali.

3.2.2. I Volontari che prestano servizio hanno l'obbligo di mantenere i mezzi e le attrezzature dell'Associazione in perfetto stato, ovvero di riportare eventuali carenze o danneggiamenti.

3.2.3. I Volontari che svolgono servizi su autoambulanza o mezzi speciali hanno l'obbligo, prima dell'entrata in turno, di provvedere alla compilazione della c.d. *checklist* al fine di verificare la correttezza e completezza dell'equipaggiamento richiesto dalla legge.

3.2.4. Al termine del turno, il caposquadra identificato ai sensi del §3.2.8. del presente regolamento, deve accertarsi che il mezzo venga restituito in perfetto stato di pulizia e idoneo allo svolgimento di servizi susseguenti. A tal fine, ma senza scopo di completezza, il caposquadra deve:

- Accertarsi che l'ambulanza sia pulita e idonea allo svolgimento di servizi;
- Svuotare il cestino porta rifiuti;
- Assicurarci di aver integrato tutto il materiale utilizzato secondo le quantità previste dalla *checklist*;
- Riportare tempestivamente eventuali carenze, guasti o mancanze al personale dipendente o, se assente, ad un membro del Consiglio Direttivo;
- Provvedere ad ogni azione che garantisca il corretto svolgimento di ulteriori servizi.

3.2.5. Qualora, per ragioni di salute o igiene, si richieda la pulizia e la disinfezione approfondita del mezzo (i.e. malattie infettive, rifiuti organici ecc.), essa dovrà essere segnata sull'apposito registro predisposto nella segreteria, indicandone i dettagli.

3.2.6. Il numero massimo di soccorritori sulle autoambulanze è fissato nel numero di quattro, compreso l'autista.

Qualora si renda necessario, per i soli motivi di formazione in campo sanitario e autisti, e solo quando l'autoambulanza sia omologata per almeno sette posti complessivi, il responsabile dei servizi o un suo delegato può autorizzare l'uscita in cinque sul servizio. L'autorizzazione viene annotata nelle note del servizio. Il Caposquadra ne viene preventivamente informato, può esprimere il diniego e si assume la responsabilità della gestione della squadra così composta.

3.2.7. Le squadre destinate ai trasporti sanitari urgenti (ex ordinari) e di emergenza con autoambulanza, individuano al loro interno un c.d. Caposquadra per ogni turno.

3.2.8. Il Caposquadra è scelto di norma tra i Volontari della squadra più anziani in termini di servizio attivo, ovvero con le qualifiche superiori.

3.2.9. Il caposquadra ha l'obbligo di gestire il servizio nell'interesse dei pazienti e della squadra, nonché di far rispettare le leggi e i regolamenti durante lo svolgimento dello stesso. È, inoltre, il referente per qualunque problema dovesse sorgere, e ha l'obbligo di compilare i fogli di servizio come richiesto dalle singole ordinanze.

3.2.10. In caso di tirocini per il conseguimento di brevetti e licenze, il soccorritore in formazione potrà essere parte della squadra solo in presenza di un formatore o persona da lui delegata della quale è nota l'integrità, la professionalità e la capacità di trasmettere i concetti richiesti. Questo potrà decidere, se lo riterrà opportuno, di delegare le funzioni di Caposquadra al soccorritore in formazione sotto la propria responsabilità.

3.2.11. Il Volontario maggiorenne che abbia per la prima volta conseguito il "livello base", dovrà svolgere obbligatoriamente un numero definito di servizi come quarto soccorritore sui servizi di emergenza prima di poter essere inserito come terzo. La quantità di tali servizi è indicata dal responsabile della formazione. Di questi viene tenuto conto tramite apposito foglio firmato dal caposquadra e consegnato al completamento al responsabile dei servizi.

3.2.12. Sono ammessi come soccorritori sui servizi in emergenza coloro che, in possesso dei requisiti di legge, abbiano compiuto gli anni diciotto. In via eccezionale, previa espressa liberatoria firmata da colui che detiene la patria potestà o è legalmente autorizzato a fornire il consenso, tenuto conto delle qualità e delle caratteristiche del singolo soggetto, il Presidente del Consiglio Direttivo può autorizzare il minore di anni diciotto (purché superiore agli anni sedici) ed in possesso della qualifica di soccorritore di livello base, a prestare servizio in emergenza esclusivamente come quarto membro in via non continuativa o abituale.

3.2.13. In nessun caso, sui servizi d'emergenza, può essere presente più di un minore per squadra e per turno. Il resto della squadra viene debitamente e

prontamente informato e fornisce l'eventuale consenso. Il diniego di anche un solo membro della squadra presente impedisce al minore di prestare servizio.

3.2.14. Ai Soci e ai Volontari è richiesto di dare la loro disponibilità mediante comunicazione ai responsabili o tramite mezzi telematici forniti dall'associazione. Ad essi può essere richiesto di segnare la propria entrata e uscita dal turno al fine di mantenere un registro delle presenze.

3.2.15. Qualora si diventi impossibilitati ad effettuare un servizio preso in precedenza, è richiesto di dare il massimo preavviso possibile, al fine di trovare un sostituto.

3.2.16. Non è consentito abbandonare un turno durante il suo svolgimento se non a causa di gravi e documentati fatti che ne impediscano il proseguimento. In assenza di ciò, il Volontario che abbandoni il turno sarà ritenuto responsabile e verrà sanzionato nelle modalità del presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito ai sensi delle norme vigenti.

3.2.17. Qualora, durante lo svolgimento di un servizio venisse fatta un'oblazione, è obbligatorio redigere apposita ricevuta tramite il ricevutario presente sui mezzi e depositare la donazione nell'apposita cassetta in segreteria.

3.2.18. Ai Volontari che svolgono servizio, l'Associazione mette a disposizione un numero limitato di armadietti, di varie dimensioni, per poter riporre i propri effetti personali. Tali armadietti sono liberi nella scelta e fino ad esaurimento.

3.2.19. Gli armadietti sono di norma utilizzati durante le ore in servizio e devono essere lasciati aperti e liberi al termine dello stesso. In via straordinaria, qualora ricorrano esigenze personali rilevanti e previa autorizzazione del responsabile dei servizi, è possibile assegnare un armadietto ad un Volontario per un periodo continuativo non superiore a 30 giorni. Al termine, il Volontario dovrà sottoporre una nuova richiesta che verrà valutata.

3.2.20. Ai Volontari che svolgono servizi per progetti istituzionali in via continuativa (*i.e.* SCU/SCR, MAP, LPU, Inserimenti sociosanitari, ecc.),

nonché al personale dipendente, viene riconosciuta l'assegnazione di un armadietto personale per tutta la durata del progetto o del contratto di lavoro.

3.2.21. I Volontari sono personalmente responsabili degli armadietti. L'Associazione non è responsabile per eventuali danni o perdite degli oggetti in esso contenuti che derivino da atti di negligenza o dolo. I Volontari hanno l'onere di mantenere l'armadietto in perfette condizioni e di restituirlo egualmente. Per ragioni di igiene è fatto divieto di lasciare al suo interno materiale deperibile o che possa provocare un rischio per la salute e l'incolumità.

3.2.22. L'assegnazione dell'armadietto è un privilegio che può essere revocato in ogni momento. Qualora sussistano fondate ragioni di ritenere un uso inappropriato, e dandone immediata comunicazione scritta all'interessato, il Presidente del Consiglio Direttivo, ovvero un suo delegato, alla presenza di almeno un testimone, può in ogni momento aprire l'armadietto ed eventualmente rimuoverne il contenuto riponendolo in luogo sicuro a disposizione del Volontario. Del contenuto viene stilato un inventario. Coloro che partecipano all'apertura sono vincolati alla riservatezza su quanto conosciuto o trovato, secondo le vigenti normative sulla privacy.

3.3. Degli Autisti

3.3.1. Possono essere autisti dei mezzi dell'Associazione coloro che posseggono i requisiti richiesti dalla legge.

3.3.2. Sono ammessi a guidare i mezzi dell'Associazione, fatta eccezione per le autoambulanze e altri mezzi speciali, coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e sono in possesso della patente "B". Coloro che sono interessati, fanno richiesta scritta al Presidente del Consiglio Direttivo che procederà in prima persona, o tramite un delegato appositamente formato, alla verifica dei requisiti formali e sostanziali anche attraverso una prova pratica.

3.3.3. Per poter essere ammessi alla guida delle autoambulanze e dei veicoli speciali sui servizi urgenti (ex ordinari) e/o in emergenza, la legge dispone i requisiti formali e le abilitazioni previste.

3.3.4. Gli autisti decadono al raggiungimento dell'ottantesimo anno di età, salvo diversamente indicato dalla legge. Il Presidente, sentito il parere del Consiglio Direttivo e del responsabile autisti, può prorogare l'abilitazione alla guida per un anno, fino ad un massimo di cinque anni stabilendo tipologie di servizio eventualmente non effettuabili.

3.3.5. Gli autisti decadono, inoltre, in ogni caso in cui il Consiglio Direttivo ritenga che la capacità di guidare i mezzi dell'Associazione sia inficiata e non possa garantire i livelli di sicurezza ed affidabilità richiesti. Se necessario, può essere assegnato un periodo di formazione ulteriore al termine del quale verrà nuovamente valutata la domanda di autista.

3.3.6. Gli autisti dei mezzi hanno l'obbligo di osservare le leggi e i regolamenti del codice della strada. Sono responsabili della sicura ed efficace conduzione del mezzo in ogni momento durante l'espletamento del servizio.

3.3.7. Agli autisti è demandato il compito di verificare che il mezzo sia in perfette condizioni di marcia prima di iniziare il servizio e di restituirlo nelle medesime condizioni al termine, ivi incluso il mantenimento di un accettabile livello di carburante che non pregiudichi lo svolgimento di ulteriori servizi successivi.

3.3.8. Qualora, durante lo svolgimento del servizio, si verifichi una anomalia ovvero un incidente di qualsiasi natura, l'autista è obbligato ad informare i responsabili nel minor tempo possibile e comunque non oltre ventiquattro ore dall'accaduto. Gli autisti che, provocando un danno al mezzo, omettano di segnalarlo saranno chiamati a risarcirlo personalmente.

3.3.9. Gli autisti che commettono violazioni al codice della strada non concesse da deroghe speciali (ad es. guida in emergenza), saranno ritenuti personalmente responsabili delle contravvenzioni ricevute, e a loro sarà richiesto di corrispondere il pagamento.

Titolo quarto. Dei richiami e provvedimenti disciplinari

4.1. Dei provvedimenti disciplinari in genere.

4.1.1. A tutti i Soci e Volontari è richiesto di mantenere un comportamento corretto e di rispettare le norme di decoro, di civiltà e di convivenza associativa, nonché di rispettare lo Statuto, il presente regolamento e le indicazioni del Consiglio Direttivo.

4.1.2. Coloro che violino intenzionalmente tali norme, o provochino un danno senza riportarlo ovvero con dolo o colpa grave, saranno suscettibili di provvedimenti disciplinari.

4.1.3. I provvedimenti vengono comminati in base al fatto accaduto, senza carattere di progressione. Essi sono, in ordine di gravità del fatto:

- Richiamo verbale
- Richiamo scritto
- Sospensione
- Espulsione

Questi vengono notificati al Socio o Volontario interessato in forma scritta con ogni mezzo, nel modo più rapido ed efficace. A tale scopo verranno utilizzati i dati di contatto forniti alla segreteria (residenza, domicilio, e-mail, pec, numero di telefono) e non sarà possibile opporre l'eccezione di nuovi dati non precedentemente comunicati.

4.1.4. Il richiamo verbale è impartito per violazioni di lieve entità, comunque non ripetute o continuative, e per le quali il Socio o il Volontario dimostri di aver compreso l'errore. Di queste non vi è trascrizione sul fascicolo personale, ma vi è nota a margine ad uso interno dell'Associazione.

4.1.5. Il richiamo scritto è somministrato per violazioni di maggior gravità o allorquando uno stesso evento si sia ripetuto in più occasioni. Esso viene trascritto nella scheda personale del Socio o del Volontario.

4.1.6. La sospensione viene impartita per violazioni gravi che ledano la dignità, l'immagine o il decoro dell'Associazione, ovvero in aperto contrasto

con le norme dello Statuto o del presente regolamento. A mero titolo d'esempio, non esaustivo, le principali cause di sospensione sono:

- Esibirsi in atti o comportamenti, durante la permanenza nei locali associativi ovvero durante lo svolgimento dei servizi, che ledano gravemente l'immagine o il decoro dell'Associazione;
- Danneggiamento di proprietà dell'Associazione senza darne comunicazione;
- Presentarsi in servizio in evidente stato di alterazione o sotto l'effetto di psicofarmaci o sostanze stupefacenti;
- Furti di ogni tipo all'interno dell'Associazione o durante lo svolgimento di un servizio;
- Mancato rispetto continuativo e ripetuto delle richieste da parte del Consiglio Direttivo senza giustificato motivo;
- Continuativo mancato rispetto delle norme sull'uso degli armadietti;
- Abbandono durante il turno di servizio senza giustificato motivo;
- Ogni altra causa che violi le norme di convivenza associativa, leda l'immagine dell'Associazione o pregiudichi la serena continuazione dell'attività.

4.1.7. La sospensione può avere durata variabile in base alla gravità del fatto, comunque non superiore ad un anno. Durante il periodo di sospensione il Socio o Volontario non potrà partecipare a nessuna attività sociale, indossare la divisa né recarsi in alcun luogo associativo se non espressamente convocato o per le adunanze assembleari convocate ai sensi dello Statuto.

4.1.8. L'espulsione è decisa dal Consiglio Direttivo per gravissime ragioni che rendano impossibile il proseguimento del rapporto.

4.2. Dei ricorsi contro i provvedimenti.

4.2.1. Contro i richiami verbali, scritti nonché la sospensione, il Socio o il Volontario può ricorrere al Collegio dei Probiviri eventualmente assistito dal Rappresentante dei Volontari.

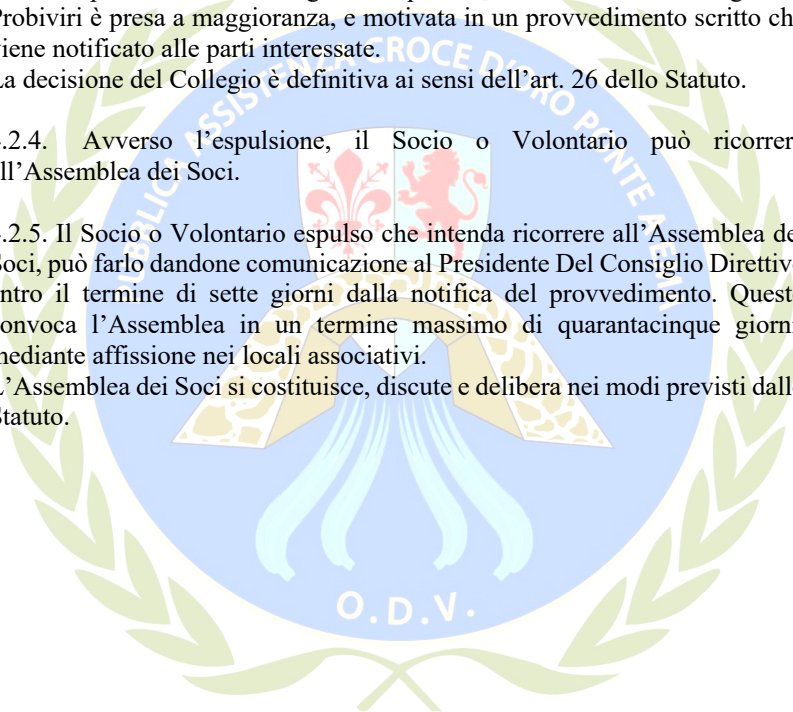
4.2.2. Il Collegio dei Probiviri decide sui ricorsi presentati dai Soci e dai Volontari nei casi previsti dallo Statuto. Il Socio o il Volontario che voglia ricorrere a tale organo avverso un provvedimento è tenuto a farlo per iscritto nel termine di sette giorni dalla notifica del provvedimento stesso. Del ricorso deve esserne informato il Presidente del Consiglio Direttivo per le eventuali controdeduzioni.

4.2.3. Il Collegio dei Probiviri che riceve un ricorso ha l'obbligo di convocare senza indugio le parti coinvolte, assieme o singolarmente, con ogni mezzo idoneo a poter ascoltare le ragioni di queste. La decisione del Collegio dei Probiviri è presa a maggioranza, e motivata in un provvedimento scritto che viene notificato alle parti interessate. La decisione del Collegio è definitiva ai sensi dell'art. 26 dello Statuto.

4.2.4. Avverso l'espulsione, il Socio o Volontario può ricorrere all'Assemblea dei Soci.

4.2.5. Il Socio o Volontario espulso che intenda ricorrere all'Assemblea dei Soci, può farlo dandone comunicazione al Presidente Del Consiglio Direttivo entro il termine di sette giorni dalla notifica del provvedimento. Questo convoca l'Assemblea in un termine massimo di quarantacinque giorni, mediante affissione nei locali associativi.

L'Assemblea dei Soci si costituisce, discute e delibera nei modi previsti dallo Statuto.



Norme transitorie e finali.

1. Il presente regolamento sostituisce integralmente ogni precedente regolamento.
2. Il presente regolamento si intende di durata indeterminata, salvo modifiche effettuate in ogni momento dall'Assemblea che lo approva in tutto o in parte.
3. Il Consiglio Direttivo è responsabile per la sua applicazione e l'Assemblea ne verifica l'aderenza con i fini statutari.
4. In caso di conflitto di norme con lo Statuto, quest'ultimo avrà la precedenza sul presente regolamento.



Il presente Regolamento viene approvato dall'Assemblea dei Soci il giorno
30 maggio 2026.

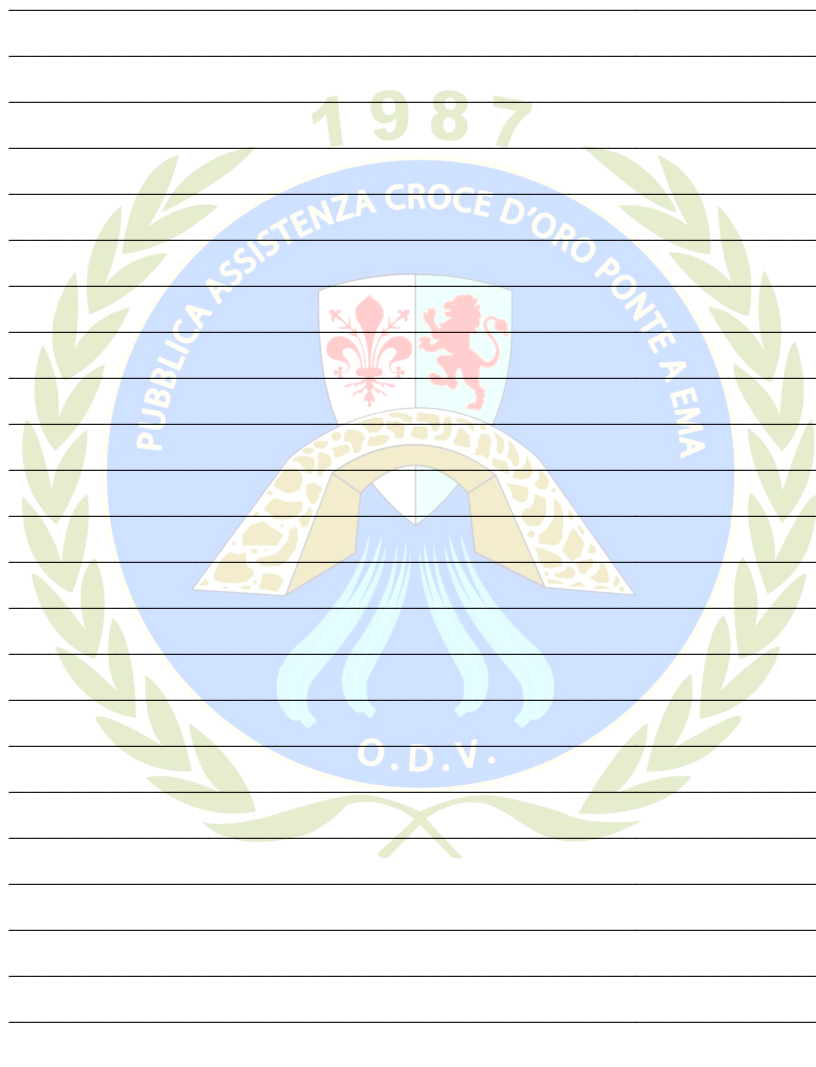
Soci Fondatori





Pubblica Assistenza Croce d'Oro Ponte a Ema O.D.V.
Regolamento generale d'Associazione

Note



Pubblica Assistenza Croce d'Oro Ponte a Ema O.D.V.
Regolamento generale d'Associazione



